

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Codice 44008

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7

DEL 04-08-20

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:
=====

BASCIONI IVANO	P	CIARMIELLO PASQUALE	P
DARI CLAUDIA	P	VITALI GLORIA	A
BIONDI FREDIANA	P	FUNARI GRAZIANO	A
SONAGLIONI ALBERTO	P	TOTO' ROBERTO	P
TURTU' VALENTINA	P	SAVORETTI SAVINO	A
SCARAFONI ELENA	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIORGIO MARIAROSARIA

Assume la presidenza il Sig. BASCIONI IVANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria;
- con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, e con le modifiche ad esso introdotte dalla relativa Legge di conversione n. 214/2011, si è prevista l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 ed alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con il D.L. n. 16/2012 e con la relativa Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) "*È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";
- con l'art. 1, comma 703, della citata legge n. 147/2013, viene stabilito che "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli articoli n. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

TENUTO CONTO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, è intervenuta modificando, quantomeno dal punto di vista giuridico e formale, la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), abolendo, nel contempo, le disposizioni riguardanti la IUC di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO, dunque, che la nuova disciplina in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è contenuta nell'art. 1, commi dal 739 al 783, della citata Legge di bilancio n. 160/2019, tra i quali è utile ricordare sommariamente le seguenti disposizioni:

- comma 740: **“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”;**
- comma 741: **“a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. [...]; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. [...] Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; [...] d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato”;**
- comma 742: **“Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”;**
- comma 743: **“I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”;**
- comma 744: **“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;**

- comma 745: **“La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo”**;
- comma 747: **“La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:**
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. [...];
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”;
- comma 761: **“L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”**;

EVIDENZIATO che la predetta nuova formulazione in materia di IMU regola anche le modalità ed i limiti di applicazione delle aliquote e delle detrazioni riguardanti l'imposta in discorso, distinguendo, in particolare, le diverse fattispecie imponibili;

RILEVATO, a riguardo, che la vigente Legge di bilancio n. 160/2019, all'art. 1, include i seguenti commi:

- comma 748: **“L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento”**;
- comma 749: **“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP”**;
- comma 750: **“L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento”**;
- comma 751: **“Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”**;
- comma 752: **“L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”**;
- comma 753: **“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”**;
- comma 754: **“Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”**;

ATTESO che l’attuale normativa in materia di IMU, come sopra novellata, conferma la sussistenza di un regime agevolato da applicarsi a particolari categorie di possessori di immobili, ed in particolare:

- A. esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (art. 1, comma 758, lett. a);
- B. esenzione per i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 758, lett. c);
- C. esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993 (art. 1, comma 758, lett. d);
- D. esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province e dagli altri enti pubblici, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 1, comma 759, lett. a);
- E. esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali dalla E/1 alla E/9 (art. 1, comma 759, lett. b);
- F. esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 1, comma 759, lett. c);
- G. esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze (art. 1, comma 759, lett. d);
- H. esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede (art. 1, comma 759, lett. e);
- I. riduzione dell'imposta pari al 25%, rispetto all'ammontare determinato sulla base dell'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 (art. 1, comma 760);

VISTA e richiamata, a riguardo, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, la quale, al primo capoverso, testualmente recita: "*Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale*". Nell'elenco allegato, fra i Comuni destinatari del provvedimento, viene iscritto, senza annotazioni, anche il Comune di Belmonte Piceno, determinando, conseguentemente, l'esenzione, dall'imposta sugli immobili, per i terreni agricoli presenti sul territorio;

RITENUTO di poter affermare, in conseguenza dell'adozione del nuovo art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, che il Legislatore ha introdotto alcune novità, come segue:

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E AREA PERTINENZIALE

La nuova definizione, che identifica come parte integrante del fabbricato anche "*l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente*", risolve il caso di aree considerate fabbricabili dagli strumenti urbanistici comunali, ma che nello stesso momento costituiscono pertinenza dell'abitazione.

L'area quindi, per non essere considerata fabbricabile, dovrà essere accatastata, se pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, unitamente al fabbricato, influenzando con il suo valore anche sulla attribuzione della categoria e della rendita del fabbricato stesso.

FABBRICATI COLLABENTI CAT. F2

Alla lettera a) del comma 741 viene definito fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano *“con attribuzione di rendita catastale”*.

Questa definizione sovverte quanto da sempre sostenuto dalla Cassazione sull'imponibilità IMU degli immobili collabenti.

Infatti l'orientamento della Corte era quello di non considerare assoggettabili all'ICI/IMU i fabbricati diroccati, accatastati in categoria F2, per azzeramento della base imponibile dovuto alla mancanza di attribuzione di rendita catastale e all'incapacità di produrre un reddito proprio.

A fronte della nuova definizione di fabbricato la nuova IMU sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti, considerando come base imponibile il valore dell'area edificabile su cui sono edificati.

PENSIONATI AIRE

La nuova norma non ripropone la possibilità di assimilare all'abitazione principale la casa dei soggetti AIRE, pensionati all'estero, non locata né concessa in comodato.

Allo stato attuale, i soggetti iscritti all'AIRE, sono esclusi da ogni tipo di agevolazione.

ASSIMILAZIONE PRIMA CASA GENITORE AFFIDATARIO

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'assimilazione all'abitazione principale della casa familiare *“assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”*.

L'assimilazione all'abitazione principale, e quindi **il regime di esenzione dall'IMU, opera esclusivamente nel caso di assegnazione della casa familiare “al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice”, circostanza che comporta, quindi, la costituzione, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.**

Non è quindi più prevista nessuna agevolazione per il coniuge assegnatario della casa familiare in assenza di figli.

PRECISATO che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, inerenti la possibilità di **riduzione della base imponibile del 50%, per i casi di immobili ceduti in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, può essere applicata a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**, condizioni che, ove non rispettate, fanno ricadere la fattispecie imponibile nella casistica dell'aliquota ordinaria;

Vista la delibera consiliare n. 6, con la quale in data odierna è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

VISTA e richiamata la seguente normativa:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare, per la potestà regolamentare in materia di IMU, il citato art. 1, comma 777 della Legge 27/12/2019, n. 160;
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, per quanto ancora applicabile;

RICHIAMATA, per completezza, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020, ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 732 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti*", la quale, tra l'altro afferma che "*la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa*";

RIBADITO che la legislazione nazionale, con la predetta riforma, ha stabilito le seguenti misure delle aliquote base, determinate dall'art. 1, commi dal 748 al 754, della Legge n. 160/2019:

- 5 per mille (0,5 per cento): aliquota di base da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 1 per mille (0,1 per cento): aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1 per mille (0.1 per cento): aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita;
- 7,6 per mille (0,76 per cento): aliquota di base per i terreni agricoli;
- 8,6 per mille (0,86 per cento): aliquota di base per i gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 8,6 per mille (0,86 per cento): aliquota di base per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

RIBADITO, altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito derivante dall'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad uso produttivo (cat. D), l'aliquota del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU spettante al Comune, solo per la parte eccedente il 7,6 per mille;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover continuare a garantire un gettito dell'imposta in oggetto che tenga conto delle diverse fattispecie agevolate, dei flussi di incasso storicamente generati dall'applicazione dell'IMU e delle predette prerogative statali;

VISTA, infine, l'esigenza di assicurare un "gettito IMU" che consenta, almeno in parte, di far fronte all'effetto, ancora attuale, della consistente riduzione dei trasferimenti statali, susseguitesi all'adozione del D.L. n. 95/2012, della Legge n. 147/2013, dei DD.LL. n. 16/2014 e n. 66/2014, della Legge n. 190/2014 e della Legge n. 208/2015;

VALUTATA la possibilità di poter conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di assicurare, all'Ente, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della normale attività rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività, anche tenuto conto della quota di gettito IMU da

riservare allo Stato, relativamente all'aliquota dello 0,76 per cento determinato sugli immobili di categoria catastale D, così come previsto dall'art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: **"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"**;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che **"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"**;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è differito, da ultimo, al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'allegato tecnico all'art. 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. n. 18/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 31 luglio 2020, determinando, tra l'altro, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel;

Ritenuto Di mantenere sostanzialmente invariate, in relazione al bilancio di previsione 2020/2022, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ovviamente per le sole fattispecie imponibili, il tutto tenendo conto della riforma,

sebbene adottata in continuità con la precedente imposta, dettata dall'art. 1, commi da 738 a 782 della Legge n. 160/2019 e della invarianza di gettito che dovrà essere garantita rispetto al 202, anche in considerazione dell'abolizione della TASI”;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa “IMU”, calcolate sulla base delle aliquote qui di seguito approvate, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2019/2021;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

RICHIAMATA, tra l'altro, la delibera della Giunta Comunale n. _____ del 10/07/2020, eseguibile come per legge, di designazione e nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 778, delle Legge n. 160/2019, del Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella figura della rag. Giovannina Liberini;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, in ordine alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, a mente del quale “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali “1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”*;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale,

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del

D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C. DI CONFERMARE ed approvare, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a valere per l'anno 2020 – bilancio di previsione 2020/2022:

Fattispecie imponibile	Aliquote e detrazioni anno 2020	Note
Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	0,60	
Detrazione abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	200,00 euro	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	1,00 per mille	
Immobili ad uso produttivo cat. D	1,00 per mille	
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,20	

D.

E. DI PRECISARE ed approvare le direttive che seguono:

- **la detrazione** di cui al precedente punto C, lett. b), da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- l'aliquota ridotta di cui al precedente punto C, lett. i) (**immobili ceduti in comodato**) può essere a
 - All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- F. DI DARE ATTO che con il presente atto non viene disposto alcun provvedimento circa l'aliquota da applicarsi ai terreni agricoli in quanto, per questo Ente, opera l'esenzione di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della Legge n. 160/2019 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
- G. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
- H. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I

=====

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 30-07-20 Il responsabile del servizio

=====

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di
e/copertura finanziaria,

esprime parere: FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Data 30-07-20 Il Responsabile del servizio

=====

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta
GIORGIO MARIAROSARIA, nella sua qualità di Segretario Comunale,

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 30-07-20

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

=====

DELIBERA N.7

Seduta del 04-08-20

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to BASCIONI IVANO

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO MARIAROSARIA

E' copia conforme all'originale. li, 27-10-20

IL SEGRETARIO

GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-10-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-10-20 al 11-11-20, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.
li, 12-11-20

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04-08-20
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. in data (art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO MARIAROSARIA